CAMERA DEI DEPUTATI N. 1003

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BREDA

Modifica alla disciplina degli interventi della GEPI S.p.a.

Presentata l'11 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge ci si propone di valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze che la GEPI ha acquisito nel corso della sua attività di risanamento, promozione e gestione di aziende, di reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e di *job creation*.

Per consentire alla società di intervenire tempestivamente ed efficacemente nelle situazioni di crisi industriali ed occupazionali è necessario dotarla di una strumentazione più flessibile permettendole, al tempo stesso, di operare al di fuori di qualsiasi logica di tipo assistenzialistico e di accrescere le proprie potenzialità imprenditoriali. Pertanto, i compiti di risanamento e di reimpiego della GEPI sono modificati in funzione di una migliore rispondenza alle esigenze di ordine strutturale manifestatesi di recente e, al tempo stesso, viene dato rilievo ai compiti di promozione di imprenditorialità diffusa fermo restando, in conformità con quanto previsto dalla legge 22 marzo 1971, n. 184, l'obiettivo di mantenere, in ogni caso, nell'area privata e restituire al mercato le imprese create o risanate.

Articolo 1 (Finalità, compiti e natura giuridica). Nel comma 1 viene definito l'ambito territoriale di attività della GEPI prevedendo la limitazione di tale ambito al Mezzogiorno ed alle aree industriali in declino individuate sulla base dei criteri

indicati nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988.

Con il comma 2 vengono accresciute le potenzialità imprenditoriali della GEPI prevedendo che la stessa società promuova nuove iniziative imprenditoriali e concorra all'adeguamento strutturale delle aree di cui al comma 1, operando con modalità e responsabilità di diritto privato, oltre che nelle forme previste dalla legge n. 184 del 1971 (« Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali »).

Articolo 2 (Programmi speciali di intervento). Le disposizioni contenute nel comma 1 mirano a favorire una presenza più incisiva della GEPI nella prevenzione e nel governo dei processi di crisi industriale prevedendo la possibilità per la stessa società di stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici per programmi speciali di interventi nelle aree o comparti in cui la GEPI è chiamata ad operare. Nei commi 2 e 3 si prevede, per la prima volta, che la GEPI sia remunerata per i servizi resi mediante il rimborso dei costi sostenuti per la elaborazione dei programmi di cui al comma 1 ed il riconoscimento di un corrispettivo per ogni iniziativa individuata e realizzata.

La previsione che i costi per la realizzazione dei suddetti programmi e le modalità di imputazione degli stessi siano eventualmente determinati sulla base degli accordi o convenzioni di cui al comma 1 potrebbe costituire un elemento di « moralizzazione » del governo delle singole situazioni di crisi, che sarebbe almeno in parte sottratto alle usuali logiche di tipo meramente assistenzialistico.

Con il comma 4 viene estesa alla GEPI la facoltà di stipulare accordi di programma con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per situazioni che richiedano interventi organici e complessi.

Articolo 3 (Disciplina transitoria). Nei commi 1 e 2 si prevede che ai lavoratori attualmente in carico alle società di reimpiego non operative della GEPI, per i quali la stessa GEPI dovrà presentare i programmi speciali contenenti le azioni e gli interventi volti a favorirne l'occupazione o comunque la mobilità, sia concessa una ulteriore proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria fino al periodo di entrata in vigore della legge di riforma della cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, e comunque per un periodo massimo di 36 mesi. Con il comma 3 viene recepita la normativa contenuta nel disegno di legge di riforma del mercato del lavoro e della cassa integrazione nella parte in cui si prevede la possibilità, per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria che ne facciano richiesta, di ottenere anticipatamente, ed in unica soluzione, il trattamento straordinario di integrazione salariale nel caso in cui intraprendano attività autonome o si associno in cooperative.

Le disposizioni dei commi 4 e 5 riproducono le norme a suo tempo previste dal decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per le iniziative di reimpiego realizzate dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI SpA) a favore degli esuberi occupazionali del settore siderurgico. L'estensione alle iniziative di risanamento e reimpiego della GEPI di tali agevolazioni rappresenterebbe un rilevante incentivo per lo sviluppo di nuovi investimenti e di occupazione nelle aree in cui opera la GEPI ed eliminerebbe l'oggettiva situazione di disparità di trattamento determinatasi nelle aree in cui vi sono esuberi occupazionali del settore siderurgico. Inoltre, l'onere derivante dall'applicazione di tali norme, costituito da minori entrate, sarebbe compensato dal notevole risparmio di cassa integrazione guadagni straordinaria che un incremento dell'occupazione dei dipendenti delle società non operative di reimpiego della GEPI comporterebbe per il bilancio dello Stato.

Ai provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione delle sopracitate disposizioni sono dedicate le norme dei commi 6 e 7.

Articolo 4 (Agevolazioni finanziarie). La finalità pubblica delle iniziative della GEPI giustifica l'applicazione a dette iniziative delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi nazionali e regionali secondo quanto previsto al comma 1.

Le disposizioni dei commi 2 e 3 rispondono all'esigenza di rendere più incentivante per gli imprenditori la partecipazione ad iniziative nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord per l'occupazione dei dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria attualmente in carico alle società di reimpiego della GEPI, analogamente a quanto già previsto in altre disposizioni e disegni di legge per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Al comma 4 si prevede per la GEPI l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi prestati dalla stessa GEPI alle piccole e medie imprese.

Con i commi 5 e 6 viene estesa la possibilità per la GEPI di stipulare con l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno od eventualmente con altri soggetti pubblici preposti all'erogazione di agevolazioni, delle convenzioni tese a coordinare le modalità ed abbreviare i tempi della concessione di dette agevolazioni alla stessa GEPI.

Con il comma 7 viene attribuita alla GEPI la facoltà di concedere finanziamenti a tasso ridotto nonché anticipazioni sulle agevolazioni a favore delle iniziative che la stessa GEPI intenderà promuovere.

Al comma 8 si prevede che anche le società finanziarie regionali possano concorrere a favorire le suddette iniziative stipulando apposite convenzioni con la GEPI.

È previsto inoltre, al comma 9, che ai fini delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, i collegamenti di tipo tecnico, finanziario od organizzativo posti in essere dalla GEPI con società ed imprese per le finalità di cui alla proposta di legge, non configurino appartenenza ad un gruppo industriale o finanziario, ancorché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 5 (Funzioni statali di indirizzo). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 attribuiscono al CIPI il compito di emanare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive di carattere generale riguardanti l'attività della GEPI e nelle quali siano indicate aree, comparti ed eventuali criteri di priorità per l'attuazione degli interventi ed iniziative della stessa GEPI. Quest'ultima dovrà presentare al CIPI una relazione annuale nella quale dovranno essere specificati le iniziative e gli interventi promossi o realizzati.

Articolo 6 (Disposizioni diverse). Queste disposizioni sono di notevole importanza per l'efficacia delle attività della GEPI poiché la loro adozione offrirebbe alla stessa GEPI un maggior ventaglio di soluzioni operative nelle difficili situazioni di crisi sulle quali è istituzionalmente chiamata ad intervenire.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 mirano a ridurre gli oneri a carico della GEPI per il compimento delle sue attività istituzionali.

I commi 2 e 3 estendono alla GEPI le agevolazioni già previste dalla normativa vigente per favorire il risanamento finanziario delle imprese.

Il comma 6, prevedendo l'estensione della ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori assunti dalle società costituite dalla GEPI che abbiano maturato il requisito dell'anzianità di almeno 90 giorni (previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160) sia pure alle dipendenze di imprese diverse, faciliterebbe l'attività di reimpiego della GEPI.

La facoltà di costituire privilegio sui beni aziendali, secondo quanto previsto dal comma 7, amplierebbe la possibilità, per la GEPI, di ottenere adeguate garanzie per i propri finanziamenti e risulterebbe particolarmente utile per la realizzazione di iniziative con piccoli e medi imprenditori.

L'esclusione dell'applicabilità delle norme in materia di trasferimenti, prevista nel comma 8, elimina quei problemi di continuità aziendale che spesso impediscono alla GEPI di realizzare i propri interventi e le proprie iniziative indipendentemente dagli oneri pregressi delle aziende oggetto di intervento.

Articolo 7 (Abrogazione di norme). L'abrogazione delle norme di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 394, agli articoli 2, comma settimo, e 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, consentirebbe di semplificare, per la GEPI, le procedure a cui deve attenersi per attuare i propri interventi come disciplinati dalla citata legge n. 184 del 1971 e dalla presente proposta di legge.

Articolo 8 (Raccolta delle leggi disciplinanti l'attività della GEPI). Si rende ormai necessario raccogliere in un testo unico l'insieme delle norme che disciplinano le attività della GEPI da oltre venti anni.

Articolo 9 (Aumento del capitale sociale). Per lo svolgimento dei compiti assegnati alla GEPI dalla presente proposta di legge e di quelli istituzionali è necessario consentirne il rifinanziamento autorizzando l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manufatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) a concorrere per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 all'aumento del capitale della GEPI per l'importo di lire 210 miliardi a carico dell'IMI e di lire 70 miliardi a carico dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI.

Articolo 10 (Fondo per i programmi speciali di intervento a favore delle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale). Con queste disposizioni si intende disciplinare l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo, con una dotazione complessiva di lire 750 miliardi per il triennio 1992-1994, destinato al finanziamento dei programmi speciali di intervento a favore delle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale, predisposti dalla GEPI secondo quanto previsto all'articolo 2 della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità, compiti e natura giuridica).

1. La Società di gestioni e partecipazioni industriali – GEPI S.p.a., costituita in attuazione dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, opera nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree del centro-nord individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, nonché in aree caratterizzate da situazioni di squilibrio industriale ed occupazionale espressamente individuate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

2. Nei territori di cui al comma 1 la GEPI interviene per favorire lo sviluppo di piccole e medie imprese, promuovendo nuove iniziative imprenditoriali e concorrendo all'adeguamento strutturale delle aree in ritardo di sviluppo o avviate a declino industriale, operando con modalità e responsabilità di diritto privato, oltre che nelle forme di cui all'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per lo sviluppo di nuova occupazione, favorendo l'avvio di nuove attività economiche ovvero il consolidamento di quelle esistenti. Agli interventi ed alle iniziative promossi dalla GEPI ai sensi del presente comma, si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e agli articoli 4 e 6.

ART. 2.

(Programmi speciali di intervento).

1. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato, accertata l'esistenza nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, di aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale, ovvero di comparti produttivi interessati da crisi potenziali o in atto tali da produrre alterazioni e squilibri economici ed occupazionali locali, invita con propria delibera la GEPI a definire ed attuare, anche sulla base di accordi e convenzioni da stipularsi con soggetti pubblici e privati, uno o più programmi speciali di intervento nelle dette aree o nei detti comparti.

2. I programmi speciali di cui al comma 1 devono includere i progetti operativi con la previsione, fra l'altro, dei fabbisogni e delle coperture finanziarie, ivi compreso il ricorso alle agevolazioni esistenti. I programmi devono altresì precisare, in particolare, gli obiettivi, le priorità, i tempi di attuazione, nonché i periodi di trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni a cui si renda necessario ricorrere, accompagnati dagli eventuali progetti di formazione e riqualificazione professionale ai quali dare corso. Infine, i programmi speciali devono indicare i criteri di determinazione del rimborso dei costi sostenuti dalla GEPI e del corrispettivo da riconoscere alla stessa per ogni iniziativa individuata e realizzata.

3. La GEPI presenta i programmi speciali di cui al comma 1 al CIPI, che decide con delibera da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione di ciascun programma. Il CIPI, con la delibera di approvazione dei programmi speciali, assume i provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni necessari per consentire l'attuazione dei programmi stessi, prevede eventuali anticipazioni dei costi e del corrispettivo, nonché la disciplina per l'approvazione di eventuali scostamenti e variazioni e determina a tal fine le modalità ed i criteri mediante i quali, a valere sul fondo di cui all'articolo 10, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla liquidazione del rimborso dei costi e del corrispettivo da erogare alla GEPI.

4. Nelle situazioni che richiedono un intervento organico e complesso, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con gli altri Ministri eventualmente interessati, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

ART. 3.

(Disciplina transitoria).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la GEPI presenta al CIPI uno specifico programma contenente le azioni e gli interventi ritenuti idonei a favorire l'occupazione, o comunque la mobilità, dei lavoratori assunti ai sensi della normativa che ne disciplina le attività di reimpiego. Detto programma è considerato programma speciale, e come tale disciplinato ai sensi della presente legge.

2. A favore dei lavoratori di cui al comma 1 il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, per un periodo massimo di trentasei mesi.

3. I lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento di cui al comma 2, diminuito del numero di mensilità già godute. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento stesso sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità, nonché le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore,

prima della scadenza del periodo cui si riferisce l'anticipazione concessa, instauri un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato o in quello pubblico.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della cassa integrazione guadagni e della mobilità, per il perseguimento delle finalità della presente legge la contribuzione a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI, in attuazione della normativa che ne disciplina le attività di risanamento e di reimpiego, ed assunti a tempo indeterminato nell'ambito dell'attuazione di iniziative promosse dalla stessa GEPI per consentire la loro occupazione o comunque la loro mobilità, è dovuta per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni.

5. Nel caso in cui i dipendenti di cui al comma 4 siano assunti da datori di lavoro aventi diritto agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti dipendenti, per la durata di diciotto mesi ed a carico della separata contabilità di cui al comma 4, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di attuazione del presente articolo.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale impartiscono specifici indirizzi alla GEPI e all'INPS affinché, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, regolino con convenzione i reciproci rapporti, eventualmente anche pregressi, ferma restando la responsabilità esclusiva dell'INPS in ordine ai controlli riguardanti l'accertamento del diritto ai trattamenti previdenziali e di integrazione salariale e l'esistenza di situazioni di incompatibilità eventualmente sopravvenute.

ART. 4.

(Agevolazioni finanziarie).

1. In considerazione del fine pubblico e generale perseguito dalla GEPI, le agevolazioni finanziarie previste dalle leggi nazionali e regionali si applicano ai programmi e alle iniziative disciplinati dalla presente legge secondo gli importi massimi da esse consentiti.

2. In particolare, alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano i seguenti livelli di incentivazione:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui all'articolo 9, comma 7, lettera *a)*, della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato per tutte le iniziative nella misura di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *a)*, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere la maggiorazione di un quinto, di cui all'articolo 69, commi quarto e quinto, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, anche in deroga alla vigente disciplina.

4. I servizi prestati dalla GEPI alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono ammessi alle agevolazioni previste dal medesimo articolo 12.

5. Ai fini di una più celere ed efficace attivazione degli interventi della GEPI, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartiscono specifici indirizzi alla GEPI e all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno affinché, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulino, con l'eventuale partecipazione degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno, una convenzione tesa a coordinare le istruttorie, nonché a semplificarne le modalità ed abbreviarne i tempi.

6. La GEPI è autorizzata a definire convenzioni con i soggetti pubblici preposti all'erogazione di agevolazioni diverse da quelle riconosciute nei territori di cui all'articolo 1, comma 1.

7. La GEPI può concedere, a favore delle iniziative da essa promosse, finanziamenti a tasso ridotto sino a copertura dei fabbisogni globali necessari nonché anticipazioni sulle agevolazioni previste dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati i tassi e le modalità da applicarsi ai finanziamenti concessi dalla GEPI. Fino all'emanazione di detto decreto i tassi e le modalità sono fissati ai sensi della normativa vigente.

8. Le società finanziarie regionali, nel quadro delle leggi e degli statuti vigenti, concorrono a favorire le iniziative promosse dalla GEPI, ai sensi della presente legge, anche prestando garanzie e stipulando, ove occorra, apposite convenzioni.

9. I collegamenti di tipo tecnico, finanziario od organizzativo posti in essere dalla GEPI con società ed imprese per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge non configurano appartenenza ad un gruppo industriale o finanziario, ancorché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

ART. 5.

(Funzioni statali di indirizzo).

1. Il CIPI emana, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttive di carattere generale concernenti l'attività della GEPI indicando aree, comparti ed eventuali criteri di priorità degli interventi.

2. La GEPI presenta annualmente al CIPI una dettagliata relazione sul complesso delle attività svolte nell'anno precedente, con la specifica indicazione delle iniziative e degli interventi promossi o realizzati.

3. Il CIPI esamina la relazione di cui al comma 2 e la trasmette al Parlamento, unitamente al proprio parere.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana una nuova direttiva di carattere generale relativa all'attività della GEPI ai sensi della presente legge.

ART. 6.

(Disposizioni diverse).

1. L'attività, il funzionamento, le operazioni della GEPI e tutti i provvedimenti, gli atti, i contratti e le formalità ad essi inerenti, la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, le garanzie di qualunque tipo, da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e le loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali, compresa la cessione di crediti e gli atti, contratti e formalità compiuti in attuazione di interventi della GEPI, anche durante il corso degli interventi medesimi, sono esenti da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, ferma restando la disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale, in qualunque forma attuati dalle società alle quali la GEPI partecipa, nonché le fusioni da essa attuate, sono sog-

getti all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire cinquantamila.

3. Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano al capitale delle società alle quali la GEPI partecipa, si applicano per i primi tre esercizi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici fiscali di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

4. Nei confronti delle società partecipate dalla GEPI, che abbiano effettuato gli interventi di cui alla presente legge ovvero gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, non si applicano l'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli articoli 66 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Gli onorari notarili per tutti gli atti, i contratti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.

6. Per i lavoratori assunti dalle società costituite in attuazione degli interventi e delle iniziative promossi dalla GEPI ai sensi della normativa che ne disciplina le attività, il requisito dell'anzianità lavorativa di almeno novanta giorni, richiesto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per l'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale si intende maturato anche se conseguito alle dipendenze di imprese diverse.

7. A garanzia dei finanziamenti erogati dalla GEPI è concessa la facoltà di costituire privilegio sugli impianti, macchinari, attrezzature e brevetti di invenzione industriale a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

8. Agli interventi ed alle iniziative promossi dalla GEPI in attuazione della normativa che ne disciplina le attività di

risanamento e di reimpiego non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2112 e 2560 del codice civile se il trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda è effettuato, rispettivamente, con il consenso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ovvero nell'ambito di una procedura disciplinata dalle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 7.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 394, gli articoli 2, settimo comma, e 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, sono abrogati.

ART. 8.

(Testo unico delle norme disciplinanti l'attività della GEPI).

1. Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme che disciplinano l'attività della GEPI.

ART. 9.

(Aumento del capitale sociale).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 all'aumento del capitale della GEPI per l'importo di lire 210 miliardi a carico dell'IMI e di lire 70 miliardi a carico dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI.

2. Per consentire la sottoscrizione di cui al comma 1, è autorizzato l'aumento

dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI per un importo complessivo di lire 630 miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per gli anni 1992, 1993 e 1994. Per il medesimo fine, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 630 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1992, 1993 e 1994.

ART. 10.

(Fondo per i programmi speciali di intervento a favore delle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per i programmi speciali di intervento a favore delle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale », con dotazione complessiva di lire 750 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, secondo i criteri e le modalità di pagamento fissati nei programmi speciali, le somme relative al rimborso dei costi e del corrispettivo di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo in conformità all'articolo 2 e riferisce annualmente al Parlamento sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.